CODICE ETICO

PER LA COLLABORAZIONE FRA ESSERI UMANI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

nelle arti, nella ricerca e nella comunicazione

Versione 1.2

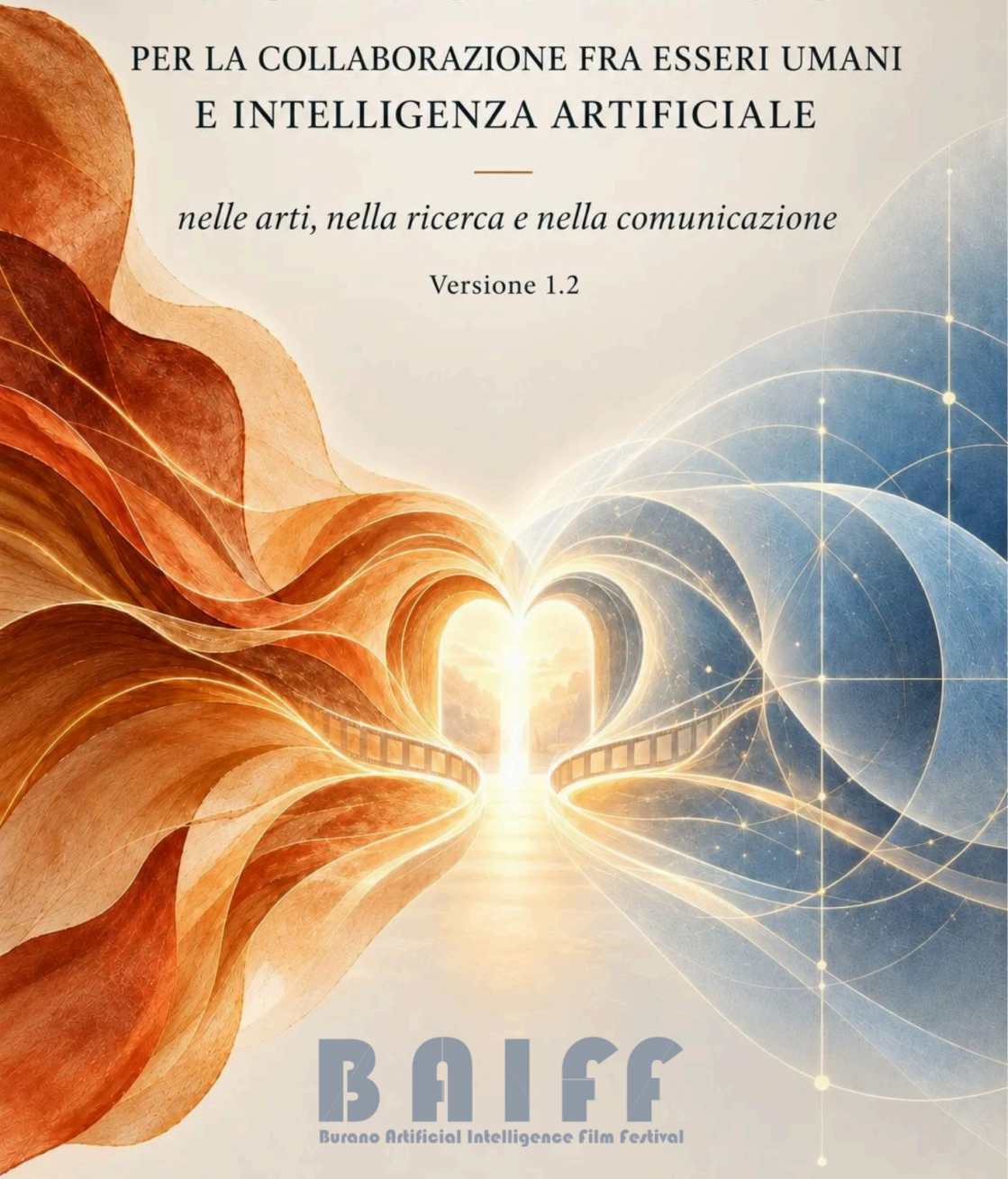

BAIFF

Burano Artificial Intelligence Film Festival

CODICE ETICO PER LA COLLABORAZIONE FRA ESSERI UMANI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

NELLE ARTI, NELLA RICERCA E NELLA COMUNICAZIONE

Principi di creatività, conoscenza, responsabilità e diritti nell'età dell'intelligenza artificiale

La differenza, più che la competizione, può diventare una delle condizioni più preziose della collaborazione.

VERSIONE 1.2 | EDIZIONE UFFICIALE | 6 NOVEMBRE 2026

© 2026 BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival.
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza la preventiva autorizzazione scritta del titolare dei diritti.

PROMOSSO DA

BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival

LibriVivi

EveryOne Group

Watching the Sky

OtherNext

Lingua originale e facente fede: inglese. La presente è la versione italiana del testo ufficiale.

L'edizione ufficiale 1.2 presenta i promotori e i firmatari fondatori come aderenti al Codice rispettivamente a titolo organizzativo e individuale.

Indice

INTRODUZIONE — UNA PROSPETTIVA UMANISTICA SULLA COLLABORAZIONE FRA ESSERI UMANI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 5

Preambolo 8

I. Natura, ambito di applicazione e definizioni 11

II. Principi fondamentali 14

III. Cinema, televisione, audiovisivi e animazione 26

IV. La voce umana e la voce sintetica 28

V. Musica, sperimentazione sonora e arti del suono 31

VI. Letteratura, scrittura, traduzione ed editoria 33

VII. Saggistica, studi e ricerca 35

VIII. Giornalismo, informazione e comunicazione pubblica 37

IX. Arti visive, fotografia, illustrazione e design 39

X. Teatro, performance, danza e arti dal vivo 41

XI. Nuovi media, mondi immersivi e forme emergenti 43

XII. Videogiochi e narrazione interattiva 45

XIII. Educazione e apprendimento 46

XIV. Patrimonio culturale, archivi e memoria 48

XV. Diritti umani e società civile 50

XVI. Comunicazione digitale, social media e piattaforme online . . . 52

XVII. Pubblicità e comunicazione commerciale 54

XVIII. Accessibilità, traduzione e inclusione 55

XIX. Bambini e adolescenti 56

XX. Identità, immagine e persona 58

XXI. Lavoro creativo, professioni e transizione equa 60

XXII. Adozione responsabile, prevenzione e rimedi costruttivi 62

XXIII. Un principio per il futuro 64

XXIV. Versioni, integrità e testo facente fede 66

Promotori e firmatari fondatori 68

Note e riferimenti internazionali 70

Allegato operativo 75

INTRODUZIONE

UNA PROSPETTIVA UMANISTICA SULLA COLLABORAZIONE FRA ESSERI UMANI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La creatività umana non è mai esistita separatamente dagli strumenti attraverso i quali trova espressione. Dalle prime immagini e dai primi simboli scritti alla fotografia, al cinema, alla musica elettronica e all'arte digitale, ogni trasformazione tecnologica ha aperto nuove possibilità all'immaginazione e, insieme, ha sollevato interrogativi sull'autorialità, sull'identità, sulla conoscenza e sul significato dell'esperienza umana.

L'intelligenza artificiale appartiene a questa storia, ma introduce possibilità che richiedono una particolare attenzione. Può generare immagini, voci, testi e forme senza un precedente diretto nel mondo fisico. Può affiancare artisti e ricercatori, suggerire connessioni inattese e rendere accessibili forme espressive a persone che, altrimenti, potrebbero non disporre dei mezzi necessari per realizzarle.

Eppure, la capacità di generare non coincide, di per sé, con la capacità di creare significato. La raffinatezza tecnica non garantisce il valore artistico. Un'immagine può essere impeccabile e lasciarci indifferenti; un gesto imperfetto, una voce incerta o un

silenzio inatteso possono custodire una verità emotiva che nessun processo di ottimizzazione saprebbe accrescere.

Questa distinzione è essenziale per la visione umanistica del presente Codice.

Non crediamo che il futuro della creatività debba essere determinato da una competizione fra esseri umani e sistemi artificiali. Né riteniamo che la dignità dell'espressione umana dipenda dal rifiuto di tecnologie capaci di ampliarne le possibilità.

L'incontro fra intelligenza umana e intelligenza artificiale può diventare, piuttosto, un nuovo spazio di esplorazione, nel quale le differenze vengano riconosciute anziché cancellate.

Il poeta Arthur Rimbaud scrisse: *Je est un autre*. Le sue parole appartengono a un contesto storico e poetico profondamente diverso e tuttavia ci ricordano che la creazione non si è mai limitata a riprodurre ciò che un essere umano già conosce. L'immaginazione nasce spesso dall'incontro con quanto è estraneo, imprevedibile o non interamente compreso.

La collaborazione fra esseri umani e IA può offrire nuove forme di questi incontri. Questo non implica che i sistemi artificiali possiedano coscienza umana, esperienza vissuta o responsabilità morale. Significa che il processo creativo può arricchirsi nel dialogo con sistemi capaci di proporre opzioni inizialmente non previste da chi se ne avvale.

Una simile libertà richiede responsabilità. Il diritto di immaginare deve convivere con il rispetto dell'identità, della dignità e dei diritti altrui. La finzione deve restare libera di inventare, mentre la testimonianza deve poter essere distinta dalla falsificazione. La sperimentazione artistica non può diventare un pretesto per ingannare, sfruttare o appropriarsi senza autorizzazione dell'identità di una persona.

In questa prospettiva, l'etica non è un meccanismo per stabilire ciò che l'arte può esprimere. È un impegno condiviso a prevenire i danni evitabili, ad affrontare gli errori attraverso il dialogo e rimedi proporzionati, a preservare le condizioni nelle quali la libertà artistica e intellettuale può fiorire.

Riconosciamo inoltre che il futuro della cultura non può essere misurato soltanto in termini di velocità, produttività o efficienza economica. Deve essere valutato considerando la diversità delle voci che sostiene, la conoscenza che rende accessibile, le opportunità che crea e le libertà che protegge.

L'intelligenza artificiale può aiutarci a scoprire linguaggi artistici che ancora non hanno un nome. Che queste possibilità contribuiscano a una cultura umana più ricca dipenderà non soltanto dallo sviluppo tecnologico, ma anche dalla nostra capacità di esercitare immaginazione, giudizio, solidarietà e responsabilità.

Lo scopo di questo Codice non è rendere gli esseri umani simili alle macchine né imporre alle macchine di imitare gli esseri umani. È, piuttosto, incoraggiare una collaborazione nella quale la differenza diventi fonte di nuove soluzioni creative e il progresso tecnologico rimanga in dialogo con i valori più autentici e profondi della cultura umana.

Preambolo

Ogni grande trasformazione della comunicazione umana ha cambiato il rapporto fra individui, conoscenza, creazione e società.

La stampa a caratteri mobili ha ampliato l'accesso alla cultura scritta, suscitando al tempo stesso timori riguardo all'autorità, all'autenticità e alla circolazione incontrollata delle idee. La fotografia ha trasformato il rapporto fra immagine e realtà. La registrazione sonora ha separato la voce umana dalla presenza fisica di chi parla. Il cinema ha riunito scrittura, immagine, recitazione, musica e tecnologia in un nuovo linguaggio. La radio e la televisione hanno modificato la scala della comunicazione; gli strumenti elettronici hanno trasformato la musica; le tecnologie digitali hanno rivoluzionato montaggio, riproduzione e distribuzione; Internet ha riorganizzato l'accesso all'informazione e la partecipazione culturale.

L'intelligenza artificiale segna un'ulteriore trasformazione.

A differenza delle tecnologie destinate principalmente a riprodurre, conservare, distribuire o manipolare materiali creati da esseri umani, gli odierni sistemi generativi possono partecipare alla produzione di testi, immagini, suoni, voci, immagini in movimento, analisi di dati, simulazioni e narrazioni interattive. Possono rispondere, proporre, variare, tradurre, riorganizzare, combinare e generare.

Per questa ragione, l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere intesa soltanto come uno strumento da controllare, né come una concorrente il cui valore debba essere misurato rispetto all'intelligenza umana. Può essere compresa anche come una tecnologia della collaborazione.

Il presente Codice nasce da una convinzione semplice: la questione etica non è se l'intelligenza artificiale debba partecipare alla cultura, alla ricerca e alla comunicazione umane. Vi partecipa già. La questione è quale rapporto scegliamo di costruire con essa.

Questo rapporto dovrebbe ampliare le possibilità dell'espressione e della conoscenza umane, salvaguardando dignità, libertà, responsabilità, diversità culturale, veridicità, autonomia e diritti fondamentali.

Il Codice si fonda sui principi incentrati sui diritti umani della Raccomandazione UNESCO sull'etica dell'intelligenza artificiale, fra cui dignità, equità, proporzionalità, riservatezza, trasparenza, supervisione umana, sostenibilità, consapevolezza e non discriminazione [1]. Si richiama inoltre alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, che pone al centro dignità, autonomia, uguaglianza, vita privata, trasparenza, responsabilità e innovazione sicura [2]. Costituiscono ulteriori riferimenti i Principi dell'OCSE sull'IA, il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e altri standard internazionali [3][4].

Al tempo stesso, il Codice riconosce la libertà della creazione artistica, della ricerca scientifica, della sperimentazione culturale e dell'espressione come valori che devono essere essi stessi protetti. L'etica non deve diventare uno strumento di conformismo estetico, paura tecnologica o censura preventiva. Il suo compito

è creare le condizioni perché la sperimentazione possa fiorire senza sacrificare persone, diritti, conoscenza o fiducia.

Il cinema è il punto di partenza simbolico di questo Codice. Riunisce letteratura, drammaturgia, fotografia, arti visive, recitazione, musica, suono, voce, architettura, design, costume, movimento, montaggio e tecnologia. Offre così un laboratorio straordinario per comprendere le possibilità creative e le questioni etiche introdotte dall'intelligenza artificiale.

Dal cinema, il Codice estende la propria attenzione alla voce, alla musica e alla sperimentazione sonora, alla letteratura e all'editoria, alla ricerca scientifica e umanistica, al giornalismo, alle arti visive, alla performance, ai media digitali, alle narrazioni interattive, all'educazione, al patrimonio culturale, alla tutela dei diritti umani e alle nuove forme espressive che potranno nascere dalla collaborazione fra esseri umani e sistemi artificiali.

Non si tratta di stabilire se sia superiore l'intelligenza umana o quella artificiale. La differenza, più che la competizione, può diventare una delle condizioni più preziose della collaborazione.

I.

Natura, ambito di applicazione e definizioni

1. Natura del Codice

Il presente Codice è un quadro etico di adesione volontaria. Non sostituisce il diritto nazionale, europeo o internazionale, i codici professionali, gli obblighi contrattuali o le norme di settore. Laddove la legge applicabile preveda garanzie più rigorose, queste prevalgono.

La legalità, tuttavia, rappresenta una soglia minima, non la misura compiuta della responsabilità etica. Una condotta può essere giuridicamente consentita e richiedere comunque una riflessione ulteriore su dignità, equità, autenticità, consenso, cultura e conseguenze sociali. I principi del Codice devono pertanto essere interpretati insieme alla legge applicabile e alla luce delle circostanze concrete di ciascun impiego.

2. Proporzionalità

Le esigenze etiche devono essere proporzionate alla natura, al contesto e alle possibili conseguenze dell'utilizzo dell'IA. Eliminare il rumore da una registrazione non equivale, sul piano etico, a sintetizzare la voce di una persona reale. Correggere la grammatica di un testo non equivale a generarne una parte sostanziale. Restaurare fotogrammi deteriorati di un film d'archivio non equivale a inventare immagini presentandole come prove documentarie.

Quanto maggiore è il possibile impatto sull'identità, sui diritti, sulla conoscenza, sulla fiducia pubblica o sul benessere fisico e psicologico, tanto più elevata è l'esigenza di consenso, verifica, trasparenza e supervisione umana. Tale impostazione riflette il principio di proporzionalità riconosciuto dai quadri internazionali di etica dell'IA [1].

3. Definizioni operative

Ai fini di questo Codice, per **intelligenza artificiale (IA)** si intendono, in senso ampio, sistemi computazionali capaci di generare, analizzare, classificare, trasformare, prevedere o produrre risultati a partire da dati secondo modelli computazionali.

Per **IA generativa** si intendono sistemi in grado di produrre nuovi testi, immagini, contenuti sonori e audiovisivi, codice, rappresentazioni di dati o altri contenuti.

La **collaborazione umano–IA** è il processo mediante il quale esseri umani utilizzano, orientano, interrogano, selezionano, trasformano, combinano o interagiscono con risultati generati o as-

sistiti dall'IA nell'ambito di attività creative, comunicative, educative o di ricerca.

Per **contenuto sintetico** si intende un materiale generato o sostanzialmente trasformato mediante processi computazionali, anziché acquisito direttamente dall'evento fisico o dalla persona che sembra rappresentare.

Per **simulazione dell'identità** si intende la riproduzione artificiale, o l'approssimazione convincente, di caratteristiche identificabili di una persona reale, fra cui voce, volto, corpo, gestualità o altri tratti distintivi.

II.

Principi fondamentali

4. Dignità umana

La dignità umana deve restare il riferimento fondamentale per lo sviluppo e l'impiego dell'intelligenza artificiale. Nessun vantaggio in termini di efficienza, produttività, realismo, intrattenimento o profitto economico può giustificare la riduzione delle persone a insiemi di dati, risorse sostituibili od oggetti di manipolazione. La tecnologia deve ampliare le possibilità dell'esistenza umana senza sminuire il valore dell'essere umano.

5. Responsabilità umana

L'intelligenza artificiale non elimina la responsabilità umana. Le persone e le organizzazioni che commissionano, dirigono, selezionano, modificano, pubblicano o distribuiscono lavori realizzati con il suo contributo rimangono responsabili delle decisioni assunte e delle conseguenze ragionevolmente prevedibili entro la propria sfera di controllo.

L'IA non deve servire da giustificazione per discriminazioni, falsificazioni, negligenza professionale o danni evitabili. La responsabilità non è un invito a censurare l'espressione: chiede a

chi decide di considerare gli effetti prevedibili e correggere errori accertati senza cancellare il legittimo significato artistico dell'opera. Quando una revisione umana significativa è possibile e appropriata, la responsabilità non può essere semplicemente delegata a un sistema automatizzato.

6. Libertà creativa

L'impiego dell'IA è un ambito legittimo di sperimentazione artistica e culturale. Un'opera non deve essere considerata eticamente inferiore soltanto perché l'intelligenza artificiale ha partecipato alla sua realizzazione.

L'arte può mettere in discussione le convinzioni, rappresentare la violenza, suscitare disagio, esercitare la satira sul potere e affrontare temi moralmente controversi. Queste caratteristiche, da sole, non giustificano condanne etiche o limitazioni preventive.

Il valore creativo non risiede esclusivamente nell'esecuzione materiale di ogni elemento dell'opera. Può manifestarsi nella concezione, nella selezione, nella direzione, nella combinazione, nell'interpretazione, nella trasformazione, nel contesto e nel significato. La creatività umana si è sempre sviluppata in dialogo con gli strumenti; l'IA introduce strumenti nuovi e, in alcuni casi, nuove forme di dialogo.

7. Trasparenza significativa

La trasparenza deve offrire informazioni utili, non risolversi in un'etichetta rituale. Non ogni intervento tecnico richiede la stessa forma o intensità di comunicazione. La necessità etica di informare cresce quando l'IA modifica ciò che il pubblico potrebbe ragionevolmente interpretare come autentico, umano, documentario, testimoniale o verificato indipendentemente.

Quando la legge impone una comunicazione o una marcatura tecnica, tale obbligo deve essere rispettato anche se il contesto artistico suggerirebbe una soluzione meno invasiva. Nelle opere manifestamente artistiche, creative, narrative o satiriche, l'informazione deve essere resa in modo da non ostacolarne la presentazione e la fruizione, nei limiti previsti dalla legge [12].

Non basta dunque chiedersi: *È stata utilizzata l'IA?* Occorre chiedersi anche: *Sapere che è stata utilizzata cambierebbe in modo sostanziale la comprensione di ciò che il pubblico vede, ascolta o legge?*

Questo approccio richiama l'articolo 50 del Regolamento europeo sull'IA e gli orientamenti pubblicati dalla Commissione nel 2026. La proporzionalità etica non sostituisce gli obblighi vincolanti di marcatura o informazione che ricadono, secondo i casi, sui fornitori e sugli utilizzatori dei sistemi. Le informazioni previste dalla legge devono rimanere accessibili, nel rispetto delle garanzie specifiche per la fruizione delle opere artistiche [4][12].

8. Autenticità e assenza di inganno

La finzione non è inganno. L'arte è libera di inventare personaggi, mondi, storie, voci e realtà. L'inganno si verifica quando un contenuto artificiale viene consapevolmente presentato in un contesto destinato a indurre a credere che una persona reale abbia compiuto un gesto, pronunciato parole, realizzato un'opera o assistito a un evento che, in realtà, non sono avvenuti.

Una simulazione sintetica non deve essere presentata come testimonianza autentica o prova documentaria quando il pubblico potrebbe ragionevolmente fraintenderne il valore probatorio. Quanto più una rappresentazione sintetica somiglia a un documento, tanto maggiore è la responsabilità di evitare interpretazioni ingannevoli.

9. Consenso e identità personale

Il volto, la voce, il corpo, i modi di esprimersi e gli altri tratti riconoscibili di una persona possono avere un significato personale, professionale, emotivo e culturale. La possibilità tecnica di riprodurli non attribuisce automaticamente il diritto etico di farlo.

Quando le caratteristiche di una persona identificabile sono sintetizzate o riprodotte, occorre valutare attentamente consenso, finalità, contesto, interesse pubblico, libertà di espressione, parodia e libertà artistica. Il consenso prestato per un uso non può essere interpretato automaticamente come autorizzazione illimitata a tutte le tecnologie e applicazioni future.

L'autorizzazione a registrare una prestazione, quella a utilizzare le registrazioni come dati di addestramento e quella a gene-

rare nuove prestazioni sintetiche sono questioni distinte. Gli accordi dovrebbero chiarire materiali, finalità, durata, diffusione, ambito commerciale, adattamenti, salvaguardie e possibilità di revoca o limitazione degli usi futuri, nei limiti della legge applicabile.

10. Vita privata e riservatezza

L'IA deve essere utilizzata nel rispetto della vita privata, della riservatezza e della protezione dei dati. Occorre particolare cautela con manoscritti inediti, ricerche confidenziali, corrispondenza privata, informazioni sanitarie, testimonianze protette, dati riguardanti minori o persone vulnerabili.

Chi utilizza un sistema dovrebbe poter comprendere, per quanto ragionevolmente possibile, che cosa accade alle informazioni che vi inserisce e se queste possano essere conservate, analizzate o riutilizzate.

Quando vengono trattati dati personali, resta applicabile la disciplina pertinente, compreso il GDPR laddove rilevante. Devono essere considerate liceità, limitazione delle finalità, minimizzazione, sicurezza, conservazione e diritti degli interessati. Nei casi previsti dalla legge può rendersi necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati [13].

11. Uguaglianza, diversità e non discriminazione

L'intelligenza artificiale deve contribuire a un mondo plurale, anziché riprodurre un'immagine statisticamente ristretta dell'umanità. Sistemi e pratiche dovrebbero evitare di rafforzare pregiudizi discriminatori legati a origine etnica, genere, disabilità, età, lingua, condizione sociale, nazionalità, religione, orientamento sessuale o altre caratteristiche.

La diversità culturale e linguistica non deve essere trattata come un rumore computazionale da eliminare. Anche la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2026 sull'uguaglianza e l'intelligenza artificiale sottolinea l'importanza di prevenire le discriminazioni lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi [5].

12. Rispetto dei creatori e dei materiali di origine

L'accessibilità pubblica di un contenuto non significa che esso sia eticamente disponibile per qualsiasi impiego. Artisti, scrittori, interpreti, fotografi, musicisti, ricercatori e comunità hanno interessi legittimi sulle modalità di riutilizzo delle proprie opere e dei propri materiali culturali.

Le attività connesse all'IA devono rispettare la legislazione applicabile sulla proprietà intellettuale, le licenze e gli accordi contrattuali, ricercando modalità responsabili di attribuzione, consenso e remunerazione quando pertinenti. È necessaria particolare cautela quando un sistema riproduce elementi fortemente identificativi dell'identità professionale di un autore vivente o quando interviene uno sfruttamento commerciale. Il dibattito internazionale su questi temi è ancora in evoluzione, anche nell'ambito dell'OMPI/WIPO [7].

La provenienza responsabile dei materiali richiede attenzione all'accesso legittimo, alle licenze, alle riserve dei diritti e alle condizioni dell'estrazione di testi e dati. La disponibilità pubblica non crea un diritto universale a utilizzare le opere per qualsiasi addestramento o finalità commerciale; al tempo stesso, il Codice non presume che ogni addestramento lecito richieda il consenso individuale preventivo. Quando applicabile, l'AI Act impone ai fornitori di modelli di IA per finalità generali specifici obblighi in materia di politiche sul diritto d'autore e di sintesi pubblica dei contenuti utilizzati per l'addestramento; tali obblighi non ricadono indistintamente su tutti gli artisti che usano strumenti di IA [14][15].

13. Conoscenza e verificabilità

La sicurezza espressiva di un sistema di IA non è una prova di verità. Quanto più un'affermazione è importante per la storia, la scienza, il diritto, il giornalismo, le politiche pubbliche o i diritti individuali, tanto maggiore è il bisogno di verificarla attraverso fonti identificabili.

Riferimenti bibliografici, citazioni, statistiche o affermazioni documentarie generati dall'IA non devono mai essere considerati autentici soltanto perché plausibili. Va dunque mantenuta una distinzione fondamentale: **l'IA può aiutare la ricerca, ma non è, di per sé, una fonte.**

14. Irregolarità umana

L'espressione umana non ha valore perché è impeccabile. Accento, esitazione, silenzio, asimmetria, vulnerabilità, ambiguità, sintassi insolita, ritmo imperfetto, eccentricità e persino errore possono essere portatori di significato.

I sistemi progettati per ottimizzare l'espressione non dovrebbero quindi normalizzarla automaticamente. Il Codice riconosce un principio culturale che si può definire **diritto all'irregolarità umana**: la libertà di preservare le caratteristiche che rendono riconoscibile come propria una voce, un'immagine, un gesto o uno stile.

È una libertà di conservare tali caratteristiche, non un obbligo di mantenerle. Artisti e interpreti possono scegliere deliberatamente levigatura, stilizzazione, perfezione artificiale o trasformazione radicale. La valutazione etica deve rispettare tale scelta, considerando insieme consenso, contesto e diritti altrui.

15. Accessibilità e inclusione

L'intelligenza artificiale possiede un potenziale straordinario per ampliare la partecipazione alla vita culturale. Sintesi e riconoscimento vocale, traduzione, sottotitolazione, audiodescrizione, descrizione visiva, interfacce adattive e comunicazione assistita possono ridurre barriere che storicamente hanno escluso molte persone dalla cultura, dall'educazione e dalla comunicazione pubblica.

L'accessibilità non deve dunque essere considerata un'applicazione marginale o caritatevole dell'IA. È parte del diritto alla partecipazione.

16. Alfabetizzazione all'intelligenza artificiale

Le persone devono poter comprendere sia ciò che l'IA è in grado di fare sia ciò che non può fare in modo affidabile. L'alfabetizzazione all'IA dovrebbe includere competenze tecniche, pensiero critico, etica, diritti, autorialità, pregiudizi, riservatezza, impatto ambientale e capacità di riconoscere incertezza e manipolazione.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'alfabetizzazione all'IA, adottata nel settembre 2026, colloca esplicitamente autonomia e iniziativa umana, dignità, pensiero critico e partecipazione democratica entro questa concezione più ampia [6].

17. Responsabilità ambientale

L'intelligenza artificiale ha conseguenze materiali. L'addestramento e il funzionamento dei sistemi computazionali richiedono infrastrutture, energia, acqua, apparecchiature e materie prime. Creatori, organizzazioni e sviluppatori dovrebbero quindi considerare efficienza, necessità, proporzionalità e impatto ambientale nella scelta dei sistemi e dei processi di lavoro.

La responsabilità ambientale deve svilupparsi insieme alle capacità tecniche, non arrivare soltanto dopo. L'UNESCO include esplicitamente il benessere degli ecosistemi e dell'ambiente fra i valori e i principi rilevanti per l'etica dell'IA [1].

18. Libertà di espressione, prevenzione e rimedi

La libertà di creazione artistica, di espressione e di sperimentazione culturale è un principio fondamentale del Codice. La responsabilità etica non deve trasformarsi in censura preventiva, conformismo estetico o controllo delle idee, dei linguaggi e delle scelte artistiche.

I firmatari riconoscono che le opere d'arte possono mettere in discussione convenzioni, sfidare convinzioni consolidate, provocare disagio ed esplorare questioni moralmente complesse o controverse. Queste qualità non costituiscono, di per sé, violazioni etiche.

Al tempo stesso, la libertà creativa non elimina la responsabilità verso i diritti, la dignità e gli interessi legittimi degli altri. Chi crea, commissiona, produce o distribuisce opere realizzate con l'IA dovrebbe adottare misure ragionevoli e proporzionate per prevenire danni prevedibili, soprattutto quando sono coinvolti identità, consenso, vita privata, persone vulnerabili o autenticità delle prove.

Quando emerge una questione etica fondata, sono da preferire il dialogo informato, il chiarimento e, ove opportuno, interventi correttivi proporzionati. Questi possono comprendere informazioni contestuali, rettifica di affermazioni fuorvianti, maggiori garanzie di riservatezza, rinnovo del consenso o altri rimedi rispettosi dell'integrità e della legittima finalità espressiva dell'opera.

I firmatari si impegnano a prevenire danni evitabili e ad affrontare in buona fede le criticità fondate. Il dissenso artistico, l'espressione non convenzionale, l'offesa percepita o la critica legittima non costituiscono, di per sé, ragioni per sopprimere

un'opera. Il Codice non istituisce né un organismo autorizzato ad approvare preventivamente le opere né il potere di vietarle. Questo impegno non legittima condotte proibite dalla legge e non riduce i diritti fondamentali altrui.

Lo scopo della responsabilità etica non è stabilire che cosa possa essere arte, ma contribuire affinché la libertà artistica possa fiorire senza negare la libertà, la dignità e i diritti degli altri.

19. Limiti giuridici e impieghi commisurati al rischio

Nessun richiamo all'innovazione artistica, all'automazione o al consenso può rendere lecita una pratica di IA vietata dalla legge applicabile. L'AI Act europeo proibisce pratiche determinate, secondo i relativi presupposti ed eccezioni, fra cui alcuni sistemi manipolativi o di sfruttamento delle vulnerabilità e determinati impieghi della biometria o del riconoscimento delle emozioni. Ulteriori divieti introdotti dal Regolamento (UE) 2026/1744 in materia di generazione di contenuti intimi o sessualmente espliciti non consensuali e di materiale di abuso sessuale sui minori acquistano efficacia secondo le specifiche scadenze legislative [16][17][18].

Il rischio dipende dalla finalità e dal contesto, non dalla semplice presenza dell'IA. La generazione creativa è diversa dall'uso di sistemi che classificano candidati, valutano studenti, prendono decisioni occupazionali o incidono sull'accesso a servizi essenziali. Quando un impiego rientra in una categoria ad alto rischio, l'organizzazione responsabile dovrebbe individuare gli obblighi applicabili, le forme di supervisione umana e, quando prescritta, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prima

dell'utilizzo. Il Codice non determina da sé la classificazione giuridica di un sistema [16].

III.

Cinema, televisione, audiovisivi e animazione

Il cinema offre un punto di partenza naturale per riflettere sulla collaborazione umano–IA, perché è sempre stato un'arte collettiva costruita anche attraverso la tecnologia. L'IA può legittimamente partecipare allo sviluppo delle idee, alla sceneggiatura, allo storyboard, alla previsualizzazione, alla progettazione di scenografie e costumi, all'animazione, agli effetti visivi, al montaggio, al restauro, al sound design, al doppiaggio, alla traduzione, all'accessibilità e alla creazione di ambienti o personaggi sintetici.

Il cinema realizzato con l'assistenza dell'IA non deve essere considerato una categoria minore solo perché alcuni elementi sono generati computazionalmente. Il suo valore artistico va valutato attraverso le stesse domande fondamentali rivolte alle altre forme cinematografiche: intenzione, forma, originalità, significato emotivo e intellettuale, coerenza, qualità del lavoro e relazione con il pubblico.

L'intelligenza artificiale può diventare anche un nuovo linguaggio cinematografico, non soltanto un metodo economicamente vantaggioso per ricreare immagini convenzionali.

I titoli di coda dovrebbero riconoscere equamente il contributo di autori, interpreti, tecnici e altri collaboratori, compresi i lavori svolti con l'IA. Quando il suo ruolo è significativo, è oppor-

tuno descriverlo in modo proporzionato nei titoli o nelle informazioni di accompagnamento, se ciò aiuta il pubblico a comprendere il processo creativo.

Le questioni etiche si fanno più esigenti quando i media sintetici coinvolgono persone identificabili o rivendicano un valore documentario. Un personaggio sintetico di fantasia non equivale alla riproduzione digitale di un attore vivente. Analogamente, un ambiente fantastico creato per la finzione e una ricostruzione artificiale inserita in un documentario senza spiegazioni generano aspettative diverse sull'autenticità.

Nei documentari, negli audiovisivi informativi e nelle opere storiche, il pubblico dovrebbe poter distinguere, quando materialmente rilevante, tra registrazione originale, restauro, ricostruzione e generazione. Una contestualizzazione adeguata può avvenire attraverso titoli, note di programma o informazioni accessibili e adatte alla presentazione dell'opera. Questo principio non richiede, di per sé, avvisi ripetuti sullo schermo o interruzioni. La comunicazione deve aiutare a comprendere gli interventi significativi, nel rispetto della forma artistica e degli obblighi di legge.

Una ricostruzione può illuminare la storia. Non deve trasformarsi silenziosamente nella storia stessa.

L'IA dovrebbe inoltre essere incoraggiata quando rende le opere audiovisive più accessibili attraverso sottotitoli, traduzioni, audiodescrizioni e altre tecnologie inclusive, nel rispetto dell'integrità artistica dell'originale.

IV.

La voce umana e la voce sintetica

La voce merita una particolare considerazione etica perché occupa una posizione unica fra corpo, identità, linguaggio, emozione e arte. Una voce umana è più di una sequenza di frequenze acustiche. Respiro, accento, ritmo, età, pause, imperfezioni, storia emotiva e presenza fisica possono contribuire a renderla riconoscibile.

L'IA non deve essere intesa soltanto come una tecnologia capace di clonare voci. Può creare voci del tutto nuove e ampliare le possibilità espressive di quelle umane. Il Codice distingue tre contesti principali.

Voci sintetiche originali

L'intelligenza artificiale può dare voce a esseri privi di una voce umana preesistente: robot, macchine, creature immaginarie, animali, figure oniriche, entità virtuali e forme senza equivalente fisico. Sono possibilità legittime di creazione artistica e non devono necessariamente imitare interpreti esistenti per risultare espressive. Una delle prospettive più promettenti dell'IA consiste proprio nella creazione di voci che prima non potevano esistere.

Voci umane assistite dall'IA

L'IA può collaborare con un attore, un narratore, un cantante o un'altra persona per estenderne le possibilità espressive. Può contribuire al restauro, alla chiarezza, all'adattamento linguisti-

co, alla ricerca timbrica, all'accessibilità o a trasformazioni creative intenzionali. Non si deve presumere che lo scopo sia rendere ogni voce più standardizzata, levigata o convenzionalmente perfetta.

La voce umana non è un difetto da correggere, ma un'identità espressiva le cui possibilità l'intelligenza artificiale può aiutare ad ampliare. Quando possibile, la persona interessata dovrebbe mantenere un controllo significativo sulle trasformazioni che ne coinvolgono l'identità.

Con il consenso informato della persona, la sperimentazione artistica può comprendere trasformazione radicale, ibridazione o ricreazione sintetica integrale della voce, entro le finalità e i limiti concordati. Il grado di trasformazione non è, di per sé, una colpa etica. Rilevano piuttosto l'autonomia personale, i diritti applicabili e l'assenza di attribuzioni non autorizzate o ingannevoli.

Simulazione di voci identificabili

Quando un sistema riproduce la voce riconoscibile di una persona reale, entra in gioco una soglia etica diversa. Tale riproduzione può incidere sulla personalità, sulla reputazione, sul lavoro professionale e sulla percezione di autenticità da parte di chi ascolta.

Se l'obiettivo è far apparire che una persona abbia pronunciato parole mai dette, diventano particolarmente importanti un consenso significativo e una contestualizzazione chiara, nel rispetto delle legittime esigenze artistiche, giornalistiche, satiriche e di interesse pubblico. La capacità di sintetizzare una voce non equivale alla proprietà di quella voce.

L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) ha individuato nell'imitazione della voce e dell'aspetto personale una delle questioni poste dall'IA generati-

va, richiamando l'importanza del consenso e delle licenze quando si sintetizzano caratteristiche identificabili [7].

L'IA deve ampliare il mondo delle voci, non ridurlo a un archivio di identità replicabili.

V.

Musica, sperimentazione sonora e arti del suono

La musica si è sempre evoluta nel rapporto con la tecnologia. Gli strumenti musicali sono essi stessi tecnologie. La registrazione ha trasformato l'esecuzione; l'amplificazione ha mutato la dimensione del suono; la sintesi elettronica ha creato timbri che nessuno strumento acustico aveva prodotto; il campionamento e la produzione digitale hanno ridefinito composizione e autorialità.

L'intelligenza artificiale costituisce una nuova fase di questa storia. Può partecipare alla composizione, all'orchestrazione, all'improvvisazione, alla produzione, al restauro, all'audio spaziale, alla trasformazione timbrica e alla progettazione sonora. Può rispondere in tempo reale a musicisti, danzatori, ambienti e pubblico.

Il suo ruolo più prezioso non deve necessariamente consistere nella rapida riproduzione di forme musicali già esistenti. **L'IA può diventare un nuovo strumento musicale.** Può rendere possibili strutture sonore, composizioni evolutive, ambienti interattivi e timbri che prima non potevano essere prodotti o immaginati allo stesso modo. La sperimentazione sonora merita dunque di essere incoraggiata come ambito creativo autonomo.

Al tempo stesso, l'abbondanza tecnologica non deve produrre uniformità culturale. Sistemi ottimizzati sulle forme musicali più rappresentate possono privilegiare estetiche dominanti e marginalizzare linguaggi sperimentali, locali, minoritari o tradizionali. L'IA dovrebbe favorire la diversità musicale, non l'omogeneità statistica.

La performance umana deve conservare la possibilità dell'imperfezione, dell'improvvisazione, del silenzio e dell'imprevedibilità. Quando vengono riprodotte esecuzioni, voci o identità artistiche riconoscibili, occorre considerare consenso, diritti e attribuzione. Per contro, le identità sonore sintetiche autenticamente originali devono essere riconosciute come creazioni artistiche legittime.

Nel restauro musicale e nel lavoro sugli archivi, la differenza fra materiale originale recuperato e materiale ricostruito artificialmente deve essere preservata ogni volta che sia importante per la comprensione storica o scientifica.

VI.

Letteratura, scrittura, traduzione ed editoria

L'intelligenza artificiale può partecipare alla creazione letteraria attraverso esplorazione linguistica, assistenza alla ricerca, analisi strutturale, dialogo, elaborazione di idee, revisione, traduzione e proposta di alternative. Il suo impiego non cancella automaticamente l'autorialità umana sul piano etico.

La domanda più significativa non è soltanto se una macchina abbia generato parole, ma chi abbia concepito il progetto, impartito una direzione, valutato le possibilità, scartato alternative, trasformato il materiale, assunto le decisioni definitive e accettato la responsabilità dell'opera risultante.

Uno scrittore può utilizzare l'IA in modi radicalmente diversi: come dizionario, critico, traduttore, interlocutore, collaboratore sperimentale o generatore di materiali preliminari. Questi impieghi non devono essere considerati eticamente equivalenti.

La trasparenza deve essere proporzionata e significativa. La correzione ordinaria o un'assistenza linguistica limitata non comportano necessariamente le stesse esigenze informative della generazione sostanziale di un'opera, quando il metodo di produzione ne modificherebbe in modo rilevante la comprensione da parte del lettore.

La letteratura deve restare libera di sperimentare voci non umane, narrazioni generative, finzioni interattive e forme auto-

riali non riconducibili alle categorie storiche. Al tempo stesso, l'IA non deve essere usata in modo ingannevole per produrre e commercializzare come nuova un'opera attribuita a un autore reale che non l'ha creata.

La traduzione richiede un'attenzione particolare. L'IA può ampliare enormemente l'accesso fra lingue, ma tradurre letteratura non significa soltanto sostituire parole. Ritmo, contesto culturale, ambiguità e voce richiedono spesso il giudizio umano. L'assistenza dell'IA dovrebbe accrescere le possibilità del traduttore, non cancellare la dimensione interpretativa del suo lavoro.

VII.

Saggistica, studi e ricerca

La ricerca può trarre notevoli benefici dall'IA. I sistemi possono aiutare a individuare la letteratura scientifica, trascrivere, tradurre, organizzare archivi, riconoscere schemi, analizzare dati, confrontare testi ed esplorare ipotesi. Possono accelerare attività che un tempo richiedevano mesi di lavoro umano.

Ma la velocità non diminuisce l'obbligo di verificare. Nessuna citazione deve essere riportata senza averne accertato l'esistenza. Nessun riferimento bibliografico deve essere accolto senza controllo sulla fonte originale. Nessuna affermazione storica può essere considerata acquisita perché un sistema di IA la presenta con sicurezza. Nessun risultato sperimentale o statistico generato sinteticamente deve essere rappresentato come osservazione empirica, a meno che i dati sintetici non costituiscano una parte esplicitamente dichiarata della metodologia.

Quando l'IA ha inciso significativamente sul disegno della ricerca, sull'analisi o sull'interpretazione, il ruolo svolto deve essere documentato se ciò è rilevante per la valutazione, la riproducibilità o l'integrità scientifica. I sistemi di IA vanno normalmente trattati come strumenti o oggetti di studio, non come fonti documentarie autorevoli per affermazioni fattuali.

Anche le indicazioni dell'UNESCO sull'IA generativa nell'educazione e nella ricerca insistono su centralità umana, ri-

servatezza, valutazione critica e validazione dei sistemi impiegati [8].

Il progresso scientifico richiede immaginazione. Richiede anche la possibilità di ricondurre le prove alla realtà.

VIII.

Giornalismo, informazione e comunicazione pubblica

L'IA può sostenere il giornalismo attraverso trascrizione, traduzione, analisi di documenti, elaborazione di dati, accessibilità e ricerca investigativa. Può però produrre falsità plausibili a una velocità straordinaria. Per questa ragione il giornalismo deve mantenere una distinzione rigorosa fra assistenza e prova.

Una citazione generata dall'IA non è una citazione autentica. Una fotografia sintetica non diventa prova documentaria perché ha un aspetto fotografico. Una voce ricostruita non è una registrazione. Una testimonianza oculare generata non ha un testimone.

Contenuti generati o modificati dall'IA possono essere legittimamente impiegati nel giornalismo a scopo illustrativo, esplicativo, ricostruttivo o satirico quando il contesto ne renda sufficientemente chiara la natura. L'intensità dell'informazione deve riflettere la possibilità di indurre in errore. La responsabilità editoriale resta umana anche quando i processi produttivi sono automatizzati.

L'articolo 50 dell'AI Act distingue i testi generati dall'IA destinati a informare il pubblico su temi di interesse pubblico da taluni contenuti sottoposti a revisione umana o controllo editoriale,

per i quali una persona fisica o giuridica identificabile assuma la responsabilità editoriale. L'informazione giornalistica deve rispettare le effettive condizioni normative e considerare, anche oltre il minimo di legge, se il lettore possa essere sostanzialmente tratto in inganno [12].

L'IA può aiutare i giornalisti a formulare domande, ma non elimina l'obbligo di accertare i fatti. Gli orientamenti del Consiglio d'Europa sull'IA generativa e la libertà di espressione riconoscono sia le opportunità offerte alla creatività e alla comunicazione sia i rischi per l'ecosistema informativo [9].

La risposta a tali rischi non dovrebbe essere la censura della comunicazione assistita dall'IA, ma una pratica editoriale responsabile, il pluralismo, la verifica e un pubblico capace di comprendere i media sintetici.

IX.

Arti visive, fotografia, illustrazione e design

Le immagini generative introducono un nuovo mezzo visivo. Possono dialogare con fotografia, pittura, illustrazione, collage, scultura, grafica, architettura e forme artistiche che ancora non possiedono definizioni consolidate. Il fatto che un'immagine sia generata con l'IA non rende irreale l'intenzione artistica che la sostiene.

La creatività umana può risiedere nella concezione, nella formulazione delle istruzioni, nella sperimentazione iterativa, nella selezione, nella ricombinazione, nel montaggio, nella contestualizzazione o nella costruzione di un intero sistema visivo.

La libertà artistica deve tuttavia convivere con i diritti delle persone identificabili e con un trattamento responsabile dei materiali culturali. Un'immagine di fantasia e un'immagine presentata come prova fotografica ricadono in condizioni etiche differenti. Allo stesso modo, l'esplorazione delle tradizioni artistiche va distinta dalla simulazione commerciale ingannevole dell'identità di un artista vivente.

L'IA solleva inoltre questioni più ampie sui dati di addestramento, sulla diversità culturale e sulle condizioni economiche e sociali degli artisti. I recenti lavori dell'UNESCO sulla cultura nell'ambiente digitale evidenziano le possibilità di innovazione

creativa e, insieme, la necessità di proteggere diversità, autori ed ecosistemi culturali [10].

Il futuro etico dell'arte generativa non deve fondarsi sul divieto, bensì sulla libertà creativa associata ad attribuzione, responsabilità, rispetto culturale e contestualizzazione veritiera.

X.

Teatro, performance, danza e arti dal vivo

L'intelligenza artificiale può entrare nelle arti dal vivo non soltanto come tecnologia di supporto, ma come partecipante all'evento. Può diventare scenografia interattiva, presenza musicale reattiva, personaggio virtuale, sistema coreografico, interlocutore o ambiente che muta in relazione al movimento, al suono e all'interazione con il pubblico.

Queste possibilità ampliano, anziché annullare, l'idea stessa di performance. Possono generare incontri nei quali né l'interprete né il sistema determinano interamente il risultato. Rimane tuttavia centrale il valore etico della persona che si esibisce.

Motion capture, segnali biometrici, espressioni facciali, registrazioni vocali e altri dati prodotti durante una performance non devono trasformarsi automaticamente in risorse illimitate per future esibizioni sintetiche. Acconsentire a una registrazione non significa necessariamente acconsentire a essere replicati senza limiti.

I contratti relativi alle repliche digitali devono spiegare in termini comprensibili che cosa può essere generato, per quanto tempo, a quali fini e sotto il controllo di chi. Un accordo per registrare una prestazione non deve autorizzare tacitamente l'addestramento di un modello riutilizzabile di voce o immagine,

né la creazione di nuove interpretazioni. Artisti e interpreti devono poter distinguere queste autorizzazioni e negoziare condizioni adeguate a ciascun impiego.

Le nuove pratiche performative basate sull'IA non devono essere costrette entro categorie estetiche del passato. Una collaborazione in tempo reale fra essere umano e macchina può essere essa stessa un'autentica forma di performance. L'irripetibilità della presenza umana e la riproducibilità dei sistemi digitali non devono annullarsi reciprocamente: la loro tensione può diventare parte dell'arte.

XI.

Nuovi media, mondi immersivi e forme emergenti

Non ci si deve attendere che l'intelligenza artificiale si limiti a ricreare con maggiore efficienza i media precedenti. Essa può contribuire a forme espressive prive di un preciso equivalente storico: installazioni reattive, narrazioni evolutive, ambienti sintetici, realtà aumentata e virtuale, esperienze artistiche personalizzate e opere che cambiano secondo la presenza del pubblico.

Queste forme meritano di essere riconosciute come sperimentazione culturale autonoma. La novità non elimina tuttavia le responsabilità relative a identità, riservatezza, manipolazione e consenso.

Quando un'entità artificiale è progettata per essere percepita come interlocutore umano, occorre garantire una trasparenza significativa qualora la natura dell'interazione risulti altrimenti materialmente ingannevole. Al tempo stesso, un robot, una creatura virtuale o un'intelligenza fittizia non devono necessariamente ripetere di essere artificiali quando il contesto artistico lo rende evidente.

La trasparenza serve alla comprensione, non all'interruzione. Alcune delle forme artistiche più importanti dell'era dell'IA potranno forse nascere quando gli autori smetteranno di chiedere

alle macchine di imitare forme umane familiari e inizieranno a scoprire quali espressioni siano possibili soltanto attraverso la collaborazione umano–IA.

XII.

Videogiochi e narrazione interattiva

I videogiochi e le esperienze interattive costituiscono forme centrali della narrazione contemporanea. L'IA può permettere ai personaggi di rispondere dinamicamente, ai mondi di evolvere, alle storie di adattarsi e al dialogo di superare i percorsi prestabiliti. Ne possono nascere forme inedite di partecipazione narrativa.

I giocatori devono però conservare una reale autonomia. I sistemi di personalizzazione non devono sfruttare le vulnerabilità per massimizzare l'uso compulsivo, la spesa o la dipendenza emotiva. La narrazione adattiva deve servire l'esperienza e non manipolare di nascosto chi partecipa.

I personaggi controllati dall'IA possono legittimamente essere esseri di fantasia, dotati di personalità e memorie simulate. Diverse sono le questioni etiche quando impersonano persone reali o costruiscono relazioni per occultare finalità commerciali o di raccolta dati. I dati prodotti dall'interazione con i giocatori devono essere gestiti responsabilmente, soprattutto in presenza di minori.

La principale opportunità creativa dell'IA nei giochi non è rendere ogni personaggio una perfetta imitazione umana, ma consentire alla narrazione interattiva di sviluppare forme prima impossibili.

XIII.

Educazione e apprendimento

L'IA può ampliare l'accesso all'istruzione come tutor, traduttore, ambiente di apprendimento adattivo, ausilio per l'accessibilità, strumento di simulazione o assistente alla ricerca. Il suo valore deve essere misurato in base alla capacità di rafforzare le competenze di chi apprende, non soltanto di produrre risposte al suo posto.

L'educazione deve insegnare a lavorare con l'IA senza rinunciare al giudizio. Saper porre una domanda a un sistema è utile. Saper mettere in discussione la risposta è essenziale.

Gli insegnanti conservano un ruolo distinto, perché educare non significa soltanto trasferire informazioni. Significa comprendere le persone, sviluppare fiducia, incoraggiare curiosità, riconoscere difficoltà, formare il giudizio e costruire relazioni. L'IA può sostenere queste funzioni senza sostituirne il significato umano.

La valutazione automatizzata richiede particolare cautela quando incide in modo significativo sulle opportunità educative. Gli studenti non devono essere ridotti a previsioni opache o profili comportamentali. L'UNESCO e il Consiglio d'Europa hanno entrambi sottolineato l'importanza di un'educazione all'IA centrata sulla persona, sul pensiero critico e sull'autonomia [6][8].

L'obiettivo non è una scuola priva di IA né una scuola dipendente dall'IA. I sistemi impiegati per decisioni rilevanti su ammissione, valutazione, accesso o opportunità educative possono essere soggetti agli obblighi previsti per l'alto rischio. Educatori e istituzioni devono distinguere l'assistenza creativa dalle decisioni automatizzate che incidono sui diritti, assicurare una significativa supervisione umana e valutare i rischi prima dell'impiego [16].

La scuola deve restare un luogo di libertà intellettuale.

XIV.

Patrimonio culturale, archivi e memoria

L'intelligenza artificiale può rendere il patrimonio culturale più accessibile e comprensibile. Può aiutare a decifrare manoscritti, restaurare registrazioni deteriorate, tradurre archivi, cercare nelle collezioni, ricostruire edifici, individuare relazioni e collegare materiali separati da istituzioni e lingue differenti. Questi impieghi aprono possibilità straordinarie per la comprensione della storia.

Richiedono però una distinzione fondamentale: materiale originale, restauro, interpretazione e ricostruzione non sono la stessa cosa.

Una fotografia danneggiata può essere restaurata; informazioni visive mancanti possono anche essere generate in base a probabilità. Entrambe le operazioni possono risultare utili, ma non devono essere confuse nei contesti in cui conta l'autenticità storica.

Allo stesso modo, ricreare la voce o l'immagine di una persona deceduta può avere valore educativo, commemorativo o artistico. Il realismo tecnologico non conferisce però l'autorità morale di inventarne le opinioni. Una figura storica sintetica può aiutare a spiegare il passato: **non deve riscriverlo senza dichiararlo**.

L'IA deve aggiungere nuovi livelli di accesso alla memoria culturale senza oscurare il valore probatorio degli archivi su cui si fonda.

XV.

Diritti umani e società civile

L'intelligenza artificiale può diventare uno strumento importante per chi difende i diritti umani e per le organizzazioni della società civile. Può tradurre testimonianze, confrontare leggi, organizzare grandi raccolte documentarie, individuare schemi ricorrenti, assistere la ricerca giuridica, migliorare l'accessibilità e collegare informazioni in lingue diverse. Le piccole organizzazioni con risorse limitate possono trarne benefici particolarmente rilevanti.

Le stesse tecnologie, tuttavia, possono creare rischi gravi quando vengono utilizzate in relazione a persone vulnerabili. La perdita di riservatezza di dati personali riguardanti vittime, rifugiati, dissidenti, minoranze, testimoni o difensori dei diritti umani può esporli a pericoli concreti. Alle informazioni sensibili vanno dunque applicati i più elevati standard di cautela.

L'IA può aiutare a organizzare e analizzare una testimonianza, ma non deve riscrivere silenziosamente le parole di chi testimonia fino a cancellarne la voce. I punteggi automatizzati di attendibilità non devono essere trattati come giudizi definitivi sulla veridicità di vittime e testimoni.

Prima di utilizzare sistemi per selezionare segnalazioni delicate, classificare persone o influire sull'accesso ai diritti, le organizzazioni devono valutare se la finalità prevista rientri in una

categoria giuridicamente vietata o ad alto rischio. Un impegno etico non sostituisce la valutazione legale [16][17].

Un principio centrale del Codice deve rimanere inequivocabile: **l'intelligenza artificiale può aiutare a documentare la sofferenza umana, ma non deve mai fabbricarne le prove**.

Le immagini sintetiche non devono essere presentate come fotografie di abusi realmente avvenuti. Le testimonianze generate non devono essere presentate come resoconti oculari. Una ricostruzione artificiale non può sostituire una prova. La testimonianza umana deve restare testimonianza umana.

Questo principio riguarda l'origine umana, il significato sostanziale e l'integrità probatoria della testimonianza; non pretende che il suo formato tecnico rimanga immutato. L'IA può assistere traduzione, trascrizione, restauro sonoro, anonimizzazione e accessibilità, anche mediante voce sintetica, purché l'intervento preservi fedelmente la testimonianza e sia documentato quando rilevante. I passaggi incerti o mancanti non devono essere inventati e presentati come parole del testimone. La registrazione originale va conservata in sicurezza quando disponibile e opportuno, nel rispetto della riservatezza e dell'incolumità della persona.

XVI.

Comunicazione digitale, social media e piattaforme online

L'IA può ridurre gli ostacoli alla comunicazione pubblica attraverso traduzione, assistenza alla scrittura e produzione di contenuti accessibili. Può anche consentire, su scala industriale, impersonificazione, molestie, messaggi indesiderati e disinformazione.

Gli account artificiali non devono essere progettati deliberatamente per impersonare cittadini reali allo scopo di fabbricare un consenso sociale inesistente o manipolare il dibattito pubblico. Le identità sintetiche usate per finalità artistiche, narrative, di servizio o sperimentali legittime devono poter essere distinte dalle impersonificazioni ingannevoli quando la confusione avrebbe conseguenze sostanziali per gli utenti.

La moderazione dei contenuti mediante IA deve prevedere garanzie appropriate, poiché i sistemi automatizzati possono fraintendere ironia, espressione artistica, lingue minoritarie, giornalismo e prove che documentano abusi. La protezione dai contenuti dannosi deve quindi essere perseguita senza trattare il dissenso o le espressioni non convenzionali come errori tecnici.

Una comunicazione sana non richiede l'assenza di conflitto, ma la possibilità di sapere, con ragionevole certezza, se le voci che vi partecipano corrispondano a ciò che dichiarano di essere.

XVII.

Pubblicità e comunicazione commerciale

L'IA può creare modelli di fantasia, ambienti, attori e campagne pubblicitarie interamente sintetiche. Questa sperimentazione è legittima. La creatività commerciale comporta tuttavia la responsabilità di non fabbricare testimonianze promozionali ingannevoli.

Una rappresentazione sintetica non deve far credere che una persona reale sostenga un prodotto, un servizio o una causa quando tale sostegno non è mai stato espresso. L'uso commerciale di caratteristiche personali identificabili richiede attenzione particolare al consenso, ai diritti applicabili e all'equità contrattuale.

Le tecnologie generative possono trasformare radicalmente volti e corpi. La pubblicità rivolta a bambini e adolescenti deve evitare di intensificare aspettative dannose o irrealistiche riguardanti aspetto, identità o posizione sociale.

Vale qui la medesima distinzione fondamentale che percorre il Codice: l'immaginazione può inventare liberamente, ma non può rivendicare fraudolentemente l'autenticità.

XVIII.

Accessibilità, traduzione e inclusione

L'IA può rendere possibile la partecipazione culturale di persone che ne sono state a lungo escluse. La sottotitolazione automatica può rendere gli audiovisivi accessibili alle persone sorde o con difficoltà uditive. La sintesi vocale e la comunicazione assistita possono consentire a persone con difficoltà di parola di esprimersi. L'audiodescrizione può ampliare l'accesso alla cultura visiva. La traduzione può superare barriere linguistiche che impedirebbero la circolazione di opere e idee.

Non sono benefici secondari. Sono fra le ragioni più forti per sviluppare responsabilmente l'IA.

La qualità, tuttavia, rimane essenziale. Una dichiarazione giuridica, un'indicazione medica, una testimonianza storica o un appello per i diritti umani tradotti in modo inesatto possono avere conseguenze gravi. La revisione umana deve crescere con l'importanza e la delicatezza del materiale.

L'IA deve anche rafforzare la diversità linguistica, anziché incoraggiare l'abbandono delle lingue meno rappresentate nelle risorse digitali. La tecnologia deve permettere a più persone di diventare autori, interpreti e partecipanti, non soltanto consumatori.

XIX.

Bambini e adolescenti

I bambini e gli adolescenti hanno diritto tanto alla protezione quanto alla partecipazione. Un approccio etico all'IA deve dunque evitare due estremi: esporli senza garanzie ed escluderli interamente dalle tecnologie che modelleranno il loro futuro culturale e professionale.

L'IA destinata ai minori deve rispettare riservatezza, sicurezza, sviluppo, non discriminazione e superiore interesse del minore. Le interazioni devono essere adeguate all'età e non sfruttare deliberatamente dipendenza emotiva, vulnerabilità evolutive o difficoltà nel distinguere la simulazione da una relazione umana.

Quando un minore potrebbe ragionevolmente credere che il sistema artificiale sia un essere umano, la natura del sistema deve essergli comunicata in modo comprensibile. Il trattamento dei suoi dati personali richiede protezioni rafforzate.

La voce o l'immagine registrata di un minore non devono essere considerate risorse illimitate per futuri addestramenti o sintesi. Sono particolarmente importanti il consenso adeguato all'età e le altre autorizzazioni previste dalla legge, l'eventuale tutela da parte degli adulti responsabili, limiti alla conservazione e canali chiari per segnalare o contestare rappresentazioni sintetiche dannose.

Al tempo stesso, i minori devono imparare a creare con l'IA, a interrogarla e a comprenderne i limiti. Gli orientamenti UNICEF del 2025, *Guidance on AI and Children*, versione 3.0, individuano fra i requisiti di un'IA attenta all'infanzia sicurezza, riservatezza, equità, trasparenza, responsabilità, diritti dei bambini, benessere, inclusione e alfabetizzazione all'IA [11].

I minori non devono entrare nell'età dell'IA soltanto come utenti di sistemi progettati dagli adulti. Devono acquisire progressivamente conoscenze e autonomia per contribuire essi stessi a plasmarla.

XX.

Identità, immagine e persona

L'IA può riprodurre caratteristiche personali con un realismo raramente raggiungibile dai media precedenti. Si aprono così nuove possibilità per cinema, educazione, accessibilità, ricostruzione storica e arte, ma anche nuove forme di vulnerabilità: il volto, la voce e i gesti di una persona possono continuare ad «agire» dopo la fine della sua partecipazione.

Un impiego eticamente responsabile deve quindi considerare non soltanto diritto d'autore e titolarità contrattuale, ma anche autonomia personale, reputazione, dignità e contesto. La protezione dell'identità non deve diventare un pretesto per sopprimere giornalismo, critica, satira, parodia, analisi storica o espressione artistica legittime.

Con il consenso informato e nell'ambito delle finalità e dei limiti concordati, la sperimentazione artistica può trasformare radicalmente, ibridare o ricreare sinteticamente l'immagine, la gestualità o la prestazione di una persona. Il rispetto dell'identità protegge l'autonomia, non impone fedeltà estetica all'aspetto o all'espressione originari. Il contesto e l'attribuzione devono rimanere sufficientemente chiari per evitare pretese ingannevoli di autenticità.

L'equilibrio appropriato dipende dal contesto. La questione centrale è se l'IA venga usata per esprimere, commentare, rico-

struire o immaginare, oppure per attribuire fraudolentemente autenticità a ciò che non è mai accaduto.

Particolare sensibilità è necessaria per le persone decedute. La morte non trasforma l'identità di una persona in materiale senza titolare. Ragioni culturali, storiche o artistiche possono giustificare ricostruzioni, ma la differenza fra dichiarazioni documentate e discorsi inventati deve restare chiara.

XXI.

Lavoro creativo, professioni e transizione equa

L'intelligenza artificiale trasformerà le professioni creative. Alcune attività scompariranno, altre cambieranno, nasceranno professioni e forme di collaborazione nuove. Il Codice respinge sia l'idea che ogni automazione rappresenti necessariamente un progresso, sia quella che ogni automazione comporti un declino culturale. La domanda è quale ambiente di lavoro e quale ecosistema culturale ne derivino.

Scrittori, attori, doppiatori, musicisti, fotografi, illustratori, designer, tecnici e altri professionisti devono poter comprendere come opere, registrazioni e prestazioni possano essere riutilizzate. Acconsentire a partecipare a una produzione non equivale automaticamente ad autorizzare la creazione illimitata di future prestazioni sintetiche.

Gli accordi relativi a repliche digitali, addestramento, modelli vocali o immagini riutilizzabili devono essere comprensibili e sufficientemente specifici. Quando appropriato in ambito commerciale, autori e interpreti devono disporre di opportunità effettive di negoziazione, attribuzione e remunerazione.

Le organizzazioni dovrebbero valutare la distribuzione dei benefici e degli oneri, considerando riconoscimenti professiona-

li, forza contrattuale, sostituzione del lavoro e accesso a una riqualificazione significativa. Tale valutazione non deve presumere che l'impiego dell'IA sia automaticamente equo oppure iniquo.

L'accesso agli strumenti di IA, d'altra parte, non deve diventare privilegio di poche grandi organizzazioni. Formazione e accessibilità per artisti indipendenti, piccole istituzioni culturali e creatori emergenti possono impedire che la concentrazione tecnologica si trasformi in concentrazione culturale.

L'obiettivo è una transizione equa, non la resistenza al cambiamento né l'abbandono incondizionato alle sue conseguenze.

XXII.

Adozione responsabile, prevenzione e rimedi costruttivi

L'adesione al presente Codice è un impegno pubblico a una pratica responsabile, non una licenza artistica, una certificazione legale o un accordo a sottoporre le opere a un'approvazione etica preventiva. Promotori e firmatari non acquisiscono, per questo, il potere di censurare artisti indipendenti o di decidere il valore estetico delle loro creazioni.

Un'organizzazione che applica il Codice dovrebbe individuare una persona o una funzione incaricata di ricevere le segnalazioni, esaminarne il contesto e confrontarsi con i creatori e con le persone coinvolte. L'esame deve essere ragionevole, tempestivo, proporzionato e rispettoso della libertà di espressione, della riservatezza e delle garanzie procedurali.

Quando un rischio sostanziale e prevedibile può essere affrontato prima della pubblicazione senza compromettere la legittima autonomia artistica, la prevenzione è preferibile alla riparazione successiva. Le organizzazioni dovrebbero considerare trasparenza, consenso, verifica delle fonti, sicurezza e diritti nelle fasi produttive appropriate.

Quando errori o danni vengono accertati, i rimedi in buona fede possono comprendere rettifiche, chiarimenti, aggiornamen-

to dei metadati, controlli sull'accesso, rinnovo del consenso, protezione di materiali riservati, diritto di replica o, quando necessario, ricorso alle procedure giuridiche competenti. Il ritiro o la modifica di un'opera non deve rappresentare la risposta ordinaria a una controversia; può tuttavia risultare giustificato da obblighi di legge, dai diritti delle persone coinvolte o da una decisione motivata e proporzionata di chi esercita una legittima responsabilità editoriale o curatoriale.

Un canale sicuro per le segnalazioni, una documentazione essenziale delle decisioni rilevanti e una revisione periodica possono dare concretezza a questo impegno. Devono essere rispettate la riservatezza, la sicurezza di chi segnala e degli artisti, e la possibilità di contestare accuse fattuali. Il processo non deve diventare un catalogo di estetiche vietate né introdurre l'obbligo di chiedere il permesso prima di creare un'opera.

La guida pratica allegata può offrire domande orientative sui rischi ed esempi, ma ha natura consultiva. Non può ampliare implicitamente gli obblighi giuridici di un'organizzazione né sostituire un parere specialistico quando necessario.

XXIII.

Un principio per il futuro

Gli esseri umani e l'intelligenza artificiale non devono essere collocati in una competizione perpetua per stabilire chi scriva più velocemente, calcoli di più, imiti meglio o produca maggiormente. Tali misurazioni possono dirci qualcosa sulle macchine, ma molto meno sul valore dell'esistenza umana.

L'intelligenza artificiale può elaborare quantità immense di informazioni, individuare relazioni inaccessibili alla percezione individuale e aiutare l'umanità a esplorare possibilità fino a poco tempo fa impraticabili.

Gli esseri umani portano con sé esperienza vissuta, esistenza corporea, relazioni, vulnerabilità, responsabilità morale, memoria, intuizione e consapevolezza della mortalità, dalle quali è scaturita gran parte della cultura umana.

Ciò che conta non è stabilire una gerarchia astratta, ma preservare una differenza significativa.

Un futuro intelligente potrebbe dipendere meno dalla necessità che gli esseri umani dimostrino di poter sconfiggere le proprie tecnologie e più dalla capacità di continuare a interrogarle, orientarle, sorprenderle e creare insieme a esse.

L'intelligenza artificiale dovrebbe ampliare lo spazio dell'espressione umana. La creatività umana, a sua volta, dovrebbe ampliare le finalità per le quali viene utilizzata l'intelligenza

artificiale. Né l'imitazione né la rivalità dovrebbero essere gli unici modelli possibili.

La collaborazione dovrebbe permettere agli esseri umani e alle loro tecnologie di realizzare possibilità che nessuno dei due potrebbe raggiungere, nello stesso modo, da solo.

XXIV.

Versioni, integrità e testo facente fede

Il Codice è concepito come un documento in evoluzione, perché le tecnologie e le pratiche culturali cui si rivolge continueranno a cambiare.

La versione 1.2, datata 6 novembre 2026, costituisce l'edizione ufficiale adottata del Codice. I promotori e i firmatari fondatori della versione 1.0 rimangono identificati secondo la documentazione storica e sono riportati in questa edizione, rispettivamente, come aderenti organizzativi e individuali. L'adesione riguarda questa edizione e non determina in anticipo la posizione dei soggetti sulle revisioni future.

Ogni futura revisione dovrà recare un nuovo numero di versione e una nuova data. Nessuna edizione successiva potrà modificare retroattivamente il testo o l'elenco dei promotori e dei firmatari fondatori di una versione precedente.

Ulteriori organizzazioni e persone potranno aderire ai principi del Codice. Tale adesione non modifica l'identità storica della versione 1.0 e non conferisce la qualifica di promotore originario o firmatario fondatore. L'adesione a questa edizione non si estenderà automaticamente alle successive.

La lingua originale e facente fede del Codice è l'inglese. Possono essere realizzate traduzioni per la diffusione internazionale.

In caso di divergenza sostanziale fra una traduzione e la corrispondente versione inglese, prevale il testo inglese.

Il Codice resta uno strumento etico volontario. Non sostituisce la legislazione applicabile né le regole professionali e non costituisce una certificazione di conformità all'AI Act dell'Unione europea.

La sua finalità è incoraggiare una cultura dell'IA fondata su dignità, libertà, creatività, conoscenza, responsabilità, diversità, diritti e collaborazione.

Promotori

BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival

LibriVivi

EveryOne Group

Watching the Sky

OtherNext

I dati societari, organizzativi e identificativi dei promotori sono conservati separatamente per le finalità formali.

FIRMATARI FONDATORI E ADERENTI INDIVIDUALI — VERSIONE 1.2

Giovanni Balletta (Co-fondatore e Project Manager BAIFF)

Matteo Cerutti

Steed Gamero

Luca Magnoni

Roberto Malini

Fabio Patronelli

Dario Picciau

Hanna Rudak (Co-fondatrice e Direttrice Artistica del BAIFF)

Giovanni Selvatico (Relazioni Istituzionali BAIFF)

Andrea Seno (Presidente del BAIFF)

Elvis Tusha (Responsabile Comunicazione BAIFF)

I nominativi sopra elencati aderiscono individualmente all’edizione ufficiale 1.2 del Codice. La qualifica di firmatario fondatore del Codice originario resta attestata dalla documentazione storica. Le edizioni future richiederanno una nuova approvazione o adesione riferita alla specifica versione.

Note e riferimenti internazionali

[1] UNESCO — Raccomandazione sull'etica dell'intelligenza artificiale. Adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel novembre 2021. Individua fra i valori e i principi centrali dignità e diritti umani, diversità, tutela ambientale, proporzionalità, vita privata, responsabilità, trasparenza, supervisione umana, sostenibilità, alfabetizzazione e non discriminazione.
https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics

[2] Consiglio d'Europa — Convenzione quadro sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, CETS n. 225. Aperta alla firma il 5 settembre 2024. I suoi principi comprendono dignità e autonomia individuale, uguaglianza e non discriminazione, vita privata, trasparenza e supervisione, responsabilità, affidabilità e innovazione sicura.
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/the-framework-convention-on-artificial-intelligence

[3] OCSE — Principi sull'intelligenza artificiale. Adottati nel 2019 e aggiornati nel 2024 per tener conto anche dell'IA per finalità generali e generativa. Promuovono un'IA innovativa e affidabile, rispettosa dei diritti umani e dei valori democratici, affrontando fra l'altro riservatezza, proprietà intellettuale, sicurezza e integrità dell'informazione.
https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html

[4] Unione europea — Regolamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act); Commissione europea, Orientamenti 2026 sugli obblighi di trasparenza ai sensi dell'articolo 50. L'articolo 50 stabilisce obblighi

di trasparenza relativi, fra l'altro, all'interazione con sistemi di IA, ai contenuti generati o manipolati e ai deepfake. Gli obblighi pertinenti in materia di trasparenza hanno iniziato ad applicarsi il 2 agosto 2026; la Commissione ha pubblicato gli orientamenti attuativi nel luglio 2026.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems

[5] Consiglio d'Europa — Raccomandazione CM/Rec(2026)1, Uguaglianza e intelligenza artificiale. Adottata il 4 marzo 2026, fornisce orientamenti volti a promuovere l'uguaglianza e prevenire la discriminazione durante l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA.
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/-/new-council-of-europe-recommendations-to-european-countries

[6] Consiglio d'Europa — Raccomandazione CM/Rec(2026)12 sull'alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Adottata il 2 settembre 2026, colloca l'educazione e l'alfabetizzazione all'IA entro un quadro che comprende dignità umana, autonomia, vita privata, equità, partecipazione sociale e pensiero critico.
https://www.coe.int/en/web/education/-/recommendation-cm/rec-2026-12-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-on-artificial-intelligence-literacy

[7] Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) — *Generative AI: Navigating Intellectual Property*, 2024. La pubblicazione esamina i rischi per la proprietà intellettuale connessi all'IA generativa e affronta specificamente l'imitazione dell'aspetto e della voce, mettendo in evidenza i rischi pertinenti e l'importanza del consenso e delle licenze per la sintesi legittima di individui identificabili.
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4713

[8] UNESCO — *Guidance for Generative AI in Education and Research*, 2023. Il documento promuove un approccio centrato sull'essere umano e affronta protezione dei dati, validazione etica, educazione, ricerca e valutazione critica dei sistemi generativi.

https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

[9] Consiglio d'Europa — *Guidance Note on the Implications of Generative Artificial Intelligence for Freedom of Expression*. Adottata dal Comitato direttivo sui media e la società dell'informazione nel dicembre 2025. Riconosce le importanti opportunità offerte dall'IA generativa alla comunicazione e alla creatività, nonché le difficoltà che essa pone alla libertà di espressione e all'ambiente informativo.
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/safeguarding-freedom-of-expression-in-the-age-of-generative-ai-a-council-of-europe-guidance-note

[10] UNESCO — *Global Report on Cultural Policies: Culture – The Missing SDG*, 2026, compreso il capitolo 2 dedicato alle tecnologie digitali e all'innovazione, e attività UNESCO sulle politiche per la diversità delle espressioni culturali. L'organizzazione riconosce le opportunità di innovazione culturale offerte dall'IA e, insieme, i problemi riguardanti artisti, diversità culturale, diritto d'autore, dati culturali ed ecosistemi creativi.
https://www.unesco.org/en/culture/global-report

https://www.unesco.org/en/culture/global-report/global-report-cultural-policies/chapter-2

[11] UNICEF — *Guidance on AI and Children*, versione 3.0, dicembre 2025. L'UNICEF individua dieci requisiti per un'IA centrata sui diritti dell'infanzia, fra cui sicurezza, riservatezza, non discriminazione, trasparenza e responsabilità, rispetto dei diritti dei bambini, benessere, inclusione e preparazione dei minori a una società influenzata dall'IA.
https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children

[12] Commissione europea — Orientamenti sugli obblighi di trasparenza ai sensi dell'articolo 50, 20 luglio 2026; AI Act Service Desk, articolo 50. I riferimenti distinguono fornitori e utilizzatori, obblighi di marcatura e informazione, modalità di comunicazione nelle opere artistiche ed eccezione relativa al controllo editoriale di determinati testi di interesse pubblico.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems

https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/article-50

[13] Unione europea — Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare articoli 5, 6, 9, 25, 32 e 35, secondo l'applicabilità.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[14] Unione europea — Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, in particolare articoli 3 e 4 sull'estrazione di testo e dati, da interpretare con le altre norme applicabili e le riserve dei diritti.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj

[15] Unione europea — AI Act, articolo 53. Obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali, fra cui una politica di conformità al diritto d'autore e una sintesi pubblica sufficientemente dettagliata dei contenuti impiegati per l'addestramento, nei limiti del regolamento e delle modalità di attuazione.
https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/article-53

[16] Unione europea — Regolamento (UE) 2024/1689, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744; testo consolidato del 27 luglio 2026, con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 26 e 27 e all'allegato III. Le scadenze applicabili ai sistemi ad alto rischio sono differenziate.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/2026-07-27/eng

https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/faq/when-does-enforcement-start

[17] Unione europea — Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, che modifica l'AI Act anche con disposizioni sulla generazione vietata di deepfake intimi e sessuali non consensuali e di materiale di abuso sessuale sui minori, e con date di applicazione differenziate.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj

[18] Commissione europea — AI Act Service Desk, FAQ, *When does enforcement start?*. L'articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026, con un periodo transitorio specifico fino al 2 dicembre 2026 per determinati sistemi preesistenti ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2.
https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/faq/when-does-enforcement-start

Allegato — Indicazioni pratiche per un’adozione responsabile

Guida operativa non vincolante. L'allegato sostiene un'applicazione consapevole del Codice senza introdurre approvazioni artistiche preventive e senza sostituire la consulenza giuridica.

A. Identificare l'impiego e le persone responsabili

Descrivere l'attività prevista, i sistemi di IA utilizzati e i soggetti che assumono le decisioni. Distinguere uno strumento artistico da un sistema che valuta, profila o assume decisioni importanti sulle persone. Individuare se l'organizzazione agisca come fornitore, utilizzatore o altro soggetto rilevante secondo la normativa applicabile.

B. Porsi domande mirate prima della pubblicazione

Un pubblico ragionevole potrebbe scambiare una ricostruzione per documentazione autentica? L'opera riproduce una persona vivente riconoscibile, una persona deceduta, un minore o una testimonianza sensibile? Le autorizzazioni relative a registrazione, addestramento e nuove prestazioni sintetiche sono effettivamente distinte? Una persona identificabile potrebbe subire un danno concreto prevedibile? Quali misure sono imposte dalla legge?

C. Preservare l'autonomia creativa

L'esame deve riguardare rischi identificabili e diritti, non autorizzare gusti o ideologie. Gli autori possono sfidare le convenzioni, ricorrere alla satira e affrontare temi difficili. Una criticità deve essere espressa come questione specifica di fatto, di diritto o di etica; all'autore deve essere offerta una possibilità significativa di risposta.

D. Preferire prevenzione e rimedi proporzionati

A seconda delle circostanze, le misure utili possono comprendere titoli o indicazioni documentarie chiare, limitazioni all'accesso ai dati sensibili, verifica dei materiali originali, rinnovo delle autorizzazioni, rettifiche, dichiarazioni contestuali o diritto di replica. La rimozione di contenuti artistici non deve essere la risposta ordinaria al dissenso.

E. Documentare e riesaminare

Conservare una breve traccia delle decisioni principali quando la rilevanza dei rischi lo giustifichi. Prevedere un referente riservato per questioni fondate. Riesaminare periodicamente problemi irrisolti, tecnologie nuove e normativa applicabile. Rispettare in ogni fase i diritti delle persone coinvolte, dei partecipanti e dei creatori.

F. La conformità alla legge rimane distinta

Verificare la normativa applicabile alla specifica attività, compresi, se pertinenti, l'AI Act dell'Unione europea, il GDPR, il diritto della proprietà intellettuale, la disciplina del lavoro, la tutela dei minori e le norme locali. Le eccezioni artistiche ed editoriali sono specifiche, non universali. Il Codice non costituisce né una lista completa di conformità normativa né una certificazione.

Nota di manutenzione editoriale. I riferimenti giuridici e istituzionali devono essere riesaminati periodicamente e a ogni revisione sostanziale. Le eventuali modifiche successive dovranno essere pubblicate con un nuovo numero di versione e una nuova data, senza alterare retroattivamente questa edizione.

Ogni grande trasformazione delle tecnologie al servizio della creatività e della cultura ha aperto nuove possibilità all'immaginazione umana, modificando il nostro rapporto con la conoscenza, l'arte e il mondo. L'intelligenza artificiale inaugura un'altra stagione di questa storia, nella quale la creazione intellettuale può incontrare forme di elaborazione e di espressione fino a poco tempo fa impensabili. Questo Codice etico nasce dalla convinzione che il futuro non debba essere costruito sulla competizione fra esseri umani e macchine, ma sulla possibilità di una collaborazione capace di valorizzarne le differenze. Il testo promuove la libertà artistica, la ricerca, l'innovazione e l'accesso alla cultura, ponendo al centro la dignità della persona, la verità delle testimonianze, il rispetto delle identità e dei diritti. Non propone un'etica della censura, ma della responsabilità, con l'impegno di prevenire gli abusi, riconoscere gli errori e cercare rimedi senza limitare la libertà di creare. Perché il valore del progresso non si misura esclusivamente in base ai traguardi che la tecnologia rende possibili, ma anche attraverso l'evoluzione della cultura, della conoscenza e della qualità umana che scegliamo di costruire attraverso di essa.